

Oggetto: Gara per la fornitura in acquisto di Autoveicoli per le Pubbliche Amministrazioni – Autovetture Protette - Edizione 3

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: www.consip.it; www.acquistinretepa.it; www.mef.it

Si comunica che la Consip S.p.A. con il presente documento ha provveduto a fornire chiarimenti alle sole richieste di informazioni complementari/supplementari sulla documentazione di gara, ai sensi dell'art. 74, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016. Ne consegue che non è stato riprodotto – e pertanto non sarà oggetto di riscontro - tutto ciò che non rientra nell'ambito di applicazione della predetta previsione normativa.

CHIARIMENTI

1) Domanda

Nel Capitolato tecnico è previsto il seguente ciclo di prova per i pneumatici:

“Gli pneumatici, incluso quello di scorta, dovranno essere realizzati in modo da consentire, con due pneumatici forati, di percorrere una distanza totale di 50 km su strada senza che gli stessi fuoriescano dal cerchione o inizino a bruciare e alle seguenti condizioni:

- 3 km alla massima velocità (velocità di fuga);
- 10 km a velocità uniforme di 50 km/h;
- il resto della distanza ad una velocità uniforme di 25 km/h.”

Al fine di poter certificare i pneumatici per le finalità ed impieghi a cui sono destinati si riporta di seguito un ciclo di test ritenuto idoneo alla certificazione stessa.

“Gli pneumatici, incluso quello di scorta, dovranno essere realizzati in modo da consentire, con massimo due pneumatici forati, di percorrere una distanza totale di massimo 50 km su strada senza che gli stessi fuoriescano dal cerchione o inizino a bruciare e alle seguenti condizioni:

- 3 km partendo da fermo e fino al raggiungimento dei 2/3 della massima velocità del veicolo (velocità di fuga) e comunque non oltre i 150km/h;
- 10 km a velocità uniforme di 50 km/h;
- il resto della distanza ad una velocità uniforme di 25 km/h.”

Si richiede conferma dell' accettazione tale tipo di test per la certificazione dei pneumatici o di proporre un ciclo di prova che risulti tecnicamente fattibile e certificabile per le vetture destinate ad una circolazione stradale.

Risposta

Si conferma che la percorrenza di 3 km si intende partendo da fermo e fino al raggiungimento dei 2/3 della massima velocità del veicolo (velocità di fuga) e comunque non oltre i 150km/h.

2) Domanda

Si ritiene che la prescrizione di cui al penultimo capoverso del par. 2.1.2 del Capitolato tecnico debba essere prevista anche per il lotto 2.

Risposta

Si veda l'errata corrige 2.

3) Domanda**Il capitolato prevede quanto segue:**

"Su richiesta dell'Amministrazione ordinante, gli "autoveicoli in configurazione base" devono essere personalizzabili con una o più Opzioni di Prodotto di cui al successivo paragrafo 4.

Gli autoveicoli del Lotto 1 dovranno essere disponibili in almeno 3 colori, metallizzati o micalizzati (o equivalenti); uno di questi dovrà essere un colore Grigio Chiaro.

Gli autoveicoli del Lotto 2 dovranno essere disponibili in almeno 2 colori, metallizzati o micalizzati (o equivalenti); uno di questi dovrà essere un colore Grigio Chiaro."

Non sono presenti prescrizioni per il lotto 3. Si prega di chiarire i colori minimi richiesti.

Risposta

Si veda l'errata corrige 2.

4) Domanda

Il capitolato prevede che i veicoli siano dotati di fendinebbia. L'adozione di fari allo Xenon o Bixenon da parte di molte case automobilistiche fa sì che i fendinebbia tradizionali non siano più contemplati. Si richiede che in caso di veicolo base con fari allo Xenon o Bixenon il contenuto fendinebbia sia da ritenersi non più obbligatorio.

Risposta

Non si conferma. La dotazione di fari fendinebbia è obbligatoria.

5) Domanda

Il capitolato prevede:

Il pacchetto di assistenza, incluso nel prezzo offerto, avrà una durata di 8 (otto) anni/200.000 km, comprensivo della sostituzione di 25 pneumatici (normali o termici a richiesta dell'Amministrazione), decorrenti dalla data di effettiva consegna del veicolo all'Amministrazione (come da documento di ricevuta rilasciato dal trasportatore), che verrà indicato, per ogni veicolo, con lettera a cura dell'Amministrazione Ordinante.

Nell'esecuzione del pacchetto si prevede la sola fornitura dei pneumatici nelle quantità prescritte ma non il servizio di sostituzione stoccaggio stagionale che si ritiene essere al di fuori dello scopo di fornitura e di difficile gestione operativa.

Si prega di confermare tale interpretazione del capitolato.

Risposta

Non si conferma. Il servizio di sostituzione e stoccaggio stagionale si intende compreso nel pacchetto di assistenza incluso nel prezzo offerto.

6) Domanda

Dal capitolato non è chiaro l'importo massimo delle verifiche ispettive.

"La stima dei costi a carico del Fornitore per l'esecuzione delle Verifiche Ispettive è pari a

- per il Lotto 1 a € 2.250,00

- per il Lotto 2 a € 2.250,00

e, comunque, fino ad un importo massimo pari allo 0,5% del valore degli Ordinativi di Fornitura emessi a valere sulla Convenzione al momento della verifica da parte dell'Organismo di Ispezione."

Sul Capitolato tecnico manca indicazione sul lotto 3 che su l disciplinare è invece indicato con un valore di 2.250€ .

Si ritiene inoltre che la prescrizione *“fino ad un importo massimo pari allo 0,5% del valore degli Ordinativi di Fornitura emessi al momento della verifica da parte dell’Organismo di Ispezione”* sia da ritenersi incoerente con i valori stimanti precedentemente indicati prescrizione che è comunque eccessivamente onerosa.

Si evidenzia inoltre che l’importo dovuto per le verifiche ispettive era diversamente declinato nelle convenzioni precedenti e che le precedenti previsioni fossero maggiormente equilibrate sia lato fornitore che amministrazioni ordinanti.

Al fine di non penalizzare la quotazione dei veicoli a discapito delle amministrazioni si propone che venga ripristinata la precedente forma che prevedeva uno *“0,X% del valore degli Ordinativi di Fornitura emessi a valere sulla Convenzione al momento della verifica da parte dell’Organismo di Ispezione e fino ad un massimo di € xxxx,yy”* in modo da *definire in maniera univoca il massimo costo da sostenere a carico del fornitore aggiudicatario.*

Risposta

La stima dei costi delle verifiche ispettive per il Lotto 3 è di € 2.250,00 così come indicato nel Disciplinare di gara. Il calcolo degli importi massimi e delle cauzioni per la verifiche ispettive sono stati effettuati in funzione dei massimali dei lotti e del numero di ordini stimati.

7) Domanda

In merito all’esaurimento del quantitativo massimo dei veicoli previsti dalla Convenzione, si prega di chiarire se l’incremento possibile sia *“fino a concorrenza di un quinto”*, come indicato al punto 3 di pag. 10 di 43 del Disciplinare di gara, oppure *“fino a concorrenza di due quinti”*, come indicato all’art. 4, comma 4 dello Schema di Convenzione.

Risposta

Si conferma che, come previsto dall’art 4, comma 4 dello Schema di Convenzione, *“La Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l’aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza di due quinti ai sensi dell’art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985”*.

8) Domanda

Per quanto riguarda i *“requisiti di capacità economica e finanziaria”* richiesti dal punto 7.2 di pag. 13 di 43 del Disciplinare di gara, si chiede conferma che le opzioni indicate per la comprova del requisito siano l’una alternativa all’altra (bilanci approvati ovvero dichiarazione del soggetto o organo preposto al controllo contabile della Società ovvero copia delle fatture ecc. ecc.).

Risposta

Si conferma che i mezzi di comprova del requisito di capacità economica e finanziaria di cui al par. 7.2, lett. b) del Disciplinare di gara, come indicati a pag. 13 del Disciplinare medesimo, costituiscono opzioni alternative e liberamente opzionabili dal concorrente chiamato a comprovare quanto dichiarato in sede di partecipazione.

9) Domanda

Relativamente al punto 7.3 del Disciplinare di gara, a pagina 15 di 43 è scritto: *“Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al punto 7.2 lett. Errore. L’origine del riferimento non è stata trovata”*. Si prega di chiarire se la frase è

solo mancante della lettera di riferimento o se non sono presenti elementi sostanziali per la comprensione del possesso del requisito richiesto.

Risposta

Si conferma che la frase è solo mancante della lettera di riferimento per via di un mero errore di generazione del file. La frase deve intendersi come segue: *“Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al punto 7.2 lett. b) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria”*.

10) Domanda

Nel Disciplinare di gara, a pag. 14 di 43, è riportato che “in caso di partecipazione a più lotti, il concorrente singolo dovrà produrre un solo DGUE ed una sola domanda di partecipazione”, mentre a pag. 20 di 43 è riportato che “l’offerta è composta da: A – Documentazione amministrativa, una per ogni lotto per il quale si intende partecipare”. Essendo la “domanda di partecipazione” un documento della documentazione amministrativa, si richiede conferma che - in caso di partecipazione nella medesima forma per più lotti - debba essere prodotta una sola domanda di partecipazione.

Il Disciplinare di gara, a pag. 24 di 43, dice che “la domanda di partecipazione, a prescindere dal numero dei lotti per i quali si presenta offerta, dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. 642/1972 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo”. Si richiede conferma:

- che l’imposta di bollo vada assolta per la “domanda di partecipazione” e non invece per “l’offerta economica”;
- che in caso di partecipazione a più lotti nella medesima forma – ove sia confermato dalla risposta al quesito precedente che debba essere prodotta una sola domanda di partecipazione – debba essere pagata una sola imposta di bollo per complessivi €. 16,00.

Risposta

Si conferma che, in caso di partecipazione a più lotti, il concorrente dovrà produrre un solo DGUE ed una sola domanda di partecipazione (salvo che non si tratti di concorrente in forma aggregata. Si vedano in proposito le risposte alle successive domande 11 e 12). Si conferma altresì che l’imposta di bollo deve essere assolta per la domanda di partecipazione e non per l’offerta economica e, come previsto dal par. 14.1 del Disciplinare, deve essere corrisposta in misura di € 16,00 a prescindere dal numero di lotti per i quali si presenta offerta.

11) Domanda

Nel Disciplinare di gara, a pag. 24 di 43, viene fatta una differenza tra la domanda (di partecipazione) “se presentata limitatamente alla richiesta di partecipazione alla gara” e “nel caso il concorrente utilizzi la domanda di partecipazione integrale messa a disposizione da Consip”. Si prega di chiarire cosa si intende per “se presentata limitatamente alla richiesta di partecipazione alla gara” e – interpretando che essa possa avere contenuti “diversi” da quella integrale messa a disposizione da Consip – quali sono i contenuti che questa tipologia di domanda di partecipazione deve avere.

Risposta

Preliminarmente si chiarisce che, in conformità al Bando Tipo A.N.AC n. 1/2017, il Disciplinare di gara richiede che il concorrente rilasci diverse dichiarazioni, indicate nel par. 14.3 “DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO”. In tale contesto, come indicato a pag. 29 del Disciplinare, per consentire una più agevole partecipazione da parte dei concorrenti, *“Consip ha predisposto una [unica] “domanda di partecipazione” che contiene anche le dichiarazioni sopra elencate”* (All. 2 al Disciplinare). Dunque, fermo restando che il concorrente è libero di scegliere le

modalità per il rilascio delle dichiarazioni richieste dal Disciplinare, è preferibile che utilizzi il format all'uopo predisposto da Consip.

Ciò posto, in caso di partecipazione in forma associata (RTI, consorzio, etc.), cambieranno le regole di predisposizione e firma della domanda di partecipazione a seconda che il concorrente decida di non utilizzare il format predisposto da Consip (*"La domanda (se presentata limitatamente alla richiesta di partecipazione alla gara [...])"*) ovvero, preferibilmente, vi faccia ricorso (*"Nel caso in cui il concorrente utilizzi la "domanda di partecipazione" integrale messa a disposizione da Consip [...]"*).

12) Domanda

Nel Disciplinare di gara, a pag. 14 di 43, è riportato che "in caso di partecipazione a più lotti, in caso di R.T.I. ... che non mutino la loro composizione, ogni membro del R.T.I. ... dovrà produrre un solo D.G.U.E. ed una sola domanda di partecipazione". Se ne deduce che, in caso di R.T.I. composto da nr. 3 Imprese ("A", "B" e "C"), dovranno essere prodotti nr. 3 D.G.U.E. e nr. 3 domande di partecipazione ("un solo" / "una sola" per "ogni membro del R.T.I.", e quindi un D.G.U.E. ed una domanda di partecipazione per l'Impresa "A", un D.G.U.E. ed una domanda di partecipazione per l'Impresa "B" ed un D.G.U.E. ed una domanda di partecipazione per l'Impresa "C", con ogni Impresa che firmerà i propri documenti): si prega di confermare la correttezza di questa interpretazione. A pag. 24 di 43 del medesimo Disciplinare, però, è scritto che "nel caso il concorrente utilizzi la domanda di partecipazione integrale messa a disposizione da Consip (allegato 2) essa deve essere predisposta e sottoscritta in caso di R.T.I. ... costituiti/costituendi da ciascuno dei soggetti che costituiscono/costituiranno il raggruppamento...": sembrerebbe che si stia parlando di un documento solo sul quale le tre Imprese "A", "B" e "C" devono apporre tre firme. Si prega di chiarire le modalità con cui devono essere presentati D.G.U.E. e domanda di partecipazione nel caso si intenda partecipare alla gara in forma di R.T.I. costituito (oppure in forma di R.T.I. costituendo) al momento della presentazione delle offerte.

Risposta

Per quanto riguarda il Documento di Gara Unico Europeo, come prescritto dal par. 14.2 del Disciplinare, *"il DGUE deve essere presentato e sottoscritto digitalmente: - nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta [...]"*. Dovrà pertanto essere prodotto un DGUE per ciascuno dei componenti del raggruppamento.

Per quanto riguarda la domanda di partecipazione, si rinvia anzitutto alla risposta alla precedente domanda n. 10. Conseguentemente, come prescritto dal par. 14.1 del Disciplinare:

- a) se il concorrente decide di non utilizzare il modello predisposto da Consip, la domanda di partecipazione *"è sottoscritta con firma digitale:- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila; - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio [...]"*. Dovrà pertanto essere prodotta una sola domanda di partecipazione, firmata digitalmente dalla mandataria (per gli RTI costituiti) o da tutti i componenti del raggruppamento (per gli RTI costituendi). In tal caso, resta fermo l'obbligo di rilascio, da parte di ciascuno dei componenti del raggruppamento, delle ulteriori dichiarazioni previste dal par. 14.3 del Disciplinare;
- b) se il concorrente, come richiesto, utilizza il modello predisposto da Consip, la domanda di partecipazione *"deve essere predisposta e sottoscritta: - in caso di RTI e Consorzi ordinari costituiti/costituendi da ciascuno dei soggetti che costituiscono/costituiranno il raggruppamento o consorzio"*. Dovrà pertanto essere prodotta una domanda di partecipazione per ciascuno dei componenti del raggruppamento, a prescindere dalla circostanza che quest'ultimo sia costituito o costituendo.

13) Domanda

Nel Disciplinare di gara, a pagg. 26 e 27 di 43, sono riportate le “dichiarazioni integrative” che ciascun concorrente deve rendere in fase di partecipazione, che dovrebbero trovarsi nella “domanda di partecipazione integrale” predisposta da Consip (allegato 2). In particolare, al punto 7 il concorrente “accetta, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l’esecuzione della Convenzione e dei contratti attuativi nell’ipotesi in cui risultai aggiudicatario”. Tale dichiarazione non sembra essere contenuta nel suddetto allegato 2: si prega di chiarire pertanto come debba essere dichiarato tale punto 7 di pag. 27 di 43 del Disciplinare.

Risposta

Trattasi di refuso. Il riferimento alla dichiarazione indicata al punto 7 di pagina 27 del Disciplinare di gara deve intendersi non apposto.

14) Domanda

Al punto “15 – Contenuto dell’offerta economica” di pag. 29 di 43 del Disciplinare, viene richiesto un “inserimento nell’apposita sezione del sistema della sigla del modello di autoveicolo proposto in relazione al lotto a cui si partecipa”. Si prega di chiarire se per “sigla” si intende la “denominazione commerciale” del modello o altro contenuto (da specificare).

Risposta

Per sigla di modello di autoveicolo proposto si intende l’indicazione della denominazione commerciale.

15) Domanda

Nello “Schema di Convenzione – Allegato 6”, al punto 9 dell’articolo 12, si dice che “la garanzia è progressivamente svincolata ... < omissis > ... lo svincolo avviene subordinatamente alla previa consegna al Garante ed alla Consip S.p.A. da parte del Fornitore dei documenti delle Amministrazioni ... < omissis > ...”. Si prega di fornire elementi atti a consentire di identificare la figura del Garante, quale indirizzo, PEC o altro, per lo svincolo delle suddette garanzie.

Risposta

La domanda non è chiara. Si evidenzia che il garante è colui che, selezionato autonomamente da ciascun concorrente, costituisce la garanzia per quest’ultimo. Non è, pertanto, possibile fornire i dati di identificazione richiesti.

16) Domanda

In merito allo svincolo progressivo delle garanzie occorre chiarire il meccanismo di svincolo delle garanzie stesse. Si evidenzia Infatti quanto segue :

- se la garanzia venisse svincolata alla consegna dei veicoli la garanzia definitiva verrebbe svincolata dopo un periodo pari alla durata della convenzione + tempo di consegna dell’ ultimo veicolo ordinato.
- se la garanzia venisse svincolata al termine di tutte le obbligazioni contrattuali il tempo di svincolo sarebbe pari durata della convenzione + tempo di scadenza dell’ ultimo pacchetto manutentivo.
- Sarebbe altresì possibile anche uno svincolo ripartito tra prestazione fornitura beni che erogazione del pacchetto manutentivo (presente su tutti i veicoli)

In considerazione dei costi sottesi dalle garanzie prestate si prega di chiarire quanto sopra.

Risposta

La garanzia è svincolata al termine di tutte le obbligazioni contrattuali (scadenza dell’ultimo pacchetto manutentivo), fermo restando che La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell’avanzamento dell’esecuzione,

nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016. Al riguardo, si rinvia a quanto previsto dall'art. 12 dello Schema di Convenzione.

17) Domanda

p.to 2.1 ALLESTIMENTO BLINDATO PAR.2.1.1/2.1.2: - 2020832 - Autovetture protette in acquisto 3

Si chiede cosa si intende per parte lamierata.

L'utilizzo di materiali compositi leggeri (aramidici/polietilenici) deve essere solo privilegiata rispetto al ferro oppure, in linea con lo stato attuale della tecnologia mondiale e per garantire veicoli ad elevato handling, performanti e con costi gestionali molto inferiori, ne è richiesto l'impiego nelle parti lamierate, come in tutte quelle zone dove sia tecnicamente possibile impiegarlo?

Risposta

Per parti lamierate si intendono quelle elencate ai paragrafi 2.1.1 e 2.1.2 del Capitolato Tecnico.

Come previsto ai predetti paragrafi, per la realizzazione della protezione della parte lamierata dovrà essere privilegiato il materiale composito, mentre quest'ultimo dovrà, in ogni caso, essere utilizzato per le portiere.

18) Domanda

Caratteristiche prestazionali dei pneumatici - 2020832 - Autovetture protette in acquisto 3

I 3 KM da percorrere a velocità massima (Velocità di fuga), trattandosi di veicoli derivati dalla produzione di serie, e considerando che gli stessi veicoli raggiungono velocità molto elevate, la velocità massima (velocità di fuga), ci confermate che deve essere considerata come pari ai 2/3 della velocità massima del veicolo e comunque non superiore a 150km/h, come peraltro veniva richiesto nei precedenti bandi?

Ci confermate che, come coretto nel rispetto degli standard internazionali, le modalità di foratura degli pneumatici e la scelta di quali forare avverrà secondo quanto previsto dalla normativa FINABEL A20A (20A 5)?

La norma FINABEL, dalla quale sono estratte le prestazioni in termini di velocità e durata delle prestazioni richieste a pneumatico sgonfio indicate dal capitolato tecnico, definisce anche il percorso di prova in quanto determina la velocità massima raggiungibile (velocità di fuga) nel tratto rettilineo: in questo caso mancano precise indicazioni a riguardo.

La prova deve essere eseguita con 2 ruote sgonfie. Ci sono indicazioni su quali delle quattro?

In quali condizioni climatiche deve essere effettuata la prova di percorrenza?

In quale condizione di carico della vettura deve essere effettuata la prova di percorrenza?.

Risposta

Si veda la risposta fornita alla domanda 1).

Si fa notare che né in fase di collaudo né in fase di verifica di resistenza balistica sono previste prove di foratura degli pneumatici. Qualora le Amministrazioni ordinanti intendano procedere autonomamente a tale verifica, potranno accordarsi col Fornitore per la definizione delle modalità di esecuzione della stessa.

19) Domanda

Definizione di veicolo nuovo, requisiti e documenti di immatricolazione - 2020832 - Autovetture protette in acquisto 3

Al punto 2 del CT si legge che "Tutti i prodotti oggetto della fornitura (autoveicoli e Opzioni di Prodotto) dovranno essere nuovi di fabbrica":

QUESITO 1: è considerato nuovo di fabbrica un veicolo mai immatricolato oppure un veicolo nuovo ma già immatricolato come definito ai sensi della direttiva IVA (2006/112/CE) all'articolo 2 comma 2 lettera b?"b) Tali mezzi di trasporto sono considerati «nuovi» nei casi seguenti: (...) i) per i veicoli terrestri a motore, quando la cessione è effettuata nei sei mesi successivi alla data della prima immissione in servizio o quando il veicolo ha percorso al massimo 6 000 km;"- al punto 2 del CT si legge che "Le caratteristiche costruttive e funzionali ed i dispositivi di equipaggiamento dei veicoli dovranno essere conformi alle norme vigenti":

QUESITO 2: è condizione sufficiente che il veicolo immatricolato in un altro paese venga reimmatricolato all'interno dell'Unione Europea per essere considerato conforme alle norme vigenti?

Al punto 5.3 del CT, relativamente alla documentazione richiesta a ciascun veicolo protetto, si legge: "Certificato di conformità all'omologazione del veicolo protetto o, in alternativa, Certificato di conformità all'omologazione del veicolo base e certificato di approvazione rilasciato dai competenti uffici della M.C.T.C., relativa al veicolo protetto, che ne autorizzi l'immatricolazione e la circolazione sul territorio nazionale", oltre, naturalmente, ai certificati specifici dell'allestimento (prove balistiche, compatibilità elettromagnetica etc.). Non avendo questi veicoli una omologazione europea di riferimento, non è possibile produrre il Certificato di conformità del veicolo di base.

QUESITO 3: E' accettabile produrre un certificato di approvazione/libretto di circolazione rilasciato da uno stato membro dell'UE, in sostituzione del Certificato di Conformità all'omologazione?

Risposta

QUESITO 1: Si conferma che è considerato nuovo un veicolo che rientri nei casi di cui all'art. 2, comma 2 lett. b) della DIRETTIVA 2006/112/CE.

QUESITI 2 e 3: il veicolo sarà considerato conforme qualora in possesso di documentazione che ne attesti l'idoneità alla circolazione e la conformità alle norme

20) Domanda

5.3 collaudo di fine lavorazione - 2020832 - Autovetture protette in acquisto 3

p.to c) Relativamente all'ultimo paragrafo che recita: "La prova sarà ritenuta superata se dopo gli impatti previsti non si evidenzia la completa perforazione della superficie vetrata"...Si chiede di confermare che la completata perforazione della superficie vetrata si misura verificando che non vi sia stata proiezione di schegge sul lato opposto a quello dell'impatto, analogamente a quanto previsto dalle normative in materia di test balistici..

Risposta

Si conferma.

21) Domanda

punto "Allestimento in colori d'istituto" - 2020832 - Autovetture protette in acquisto 3

Relativamente alla richiesta di n.2 porta- arma e precisamente al punto che recita:" la chiave dei porta -arma dovrà essere diversa per ogni veicolo" si chiede se per razionali motivi di sicurezza ed emergenza le chiavi debbano essere si diverse fra un veicolo e l'altro ma identiche per i blocco -arma installati sullo stesso veicolo.

Risposta

Si conferma.

22) Domanda

p.TO 3.6 Pacchetto Assistenza - 2020832 - Autovetture protette in acquisto 3.

Il pacchetto assistenza comprende:• ...• ...• Sostituzione dei vetri blindati con difetti (incrinature, bolle, opacizzazioni, delaminazioni, ecc.) non derivanti da incidenti stradali. Si chiede conferma che, oltre gli incidenti stradali, sono da considerarsi elementi di esclusione i danneggiamenti e la cattiva/sbagliata manutenzione, ovvero l' inosservanza delle prescrizioni riportate sul Libretto Uso e Manutenzione.

Risposta

Si conferma.

Si rammenta inoltre che, come previsto al par. 3.6, *“non saranno coperti dal servizio di assistenza e manutenzione gli interventi di manutenzione (riparazioni o sostituzioni) dovuti a: [...] non corretto uso, uso improprio o uso con dolo del veicolo”*.

23) Domanda

Bagagliaio della vettura 5 porte del lotto due - 2020832 - Autovetture protette in acquisto 3.

Con la presente per chiedere se alla vettura del lotto due, possa essere applicato quanto previsto al penultimo capoverso del par. 2.1.1 del Capitolato tecnico.

Risposta

Si veda l'errata corrige 2.

24) Domanda

Nel Disciplinare di gara, a pag. 36 di 43, sono riportate le regole di calcolo della garanzia definitiva da prestare in caso di aggiudicazione. Nel testo, si parla di “una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 10% dell'importo complessivo offerto”, mentre nella tabella esemplificativa a fondo pagina si parla di “cauzione base: 5%”. Dal momento che la differenza di costo rischia di diventare elevata, si prega di chiarire se la cauzione base richiesta è pari al 5% oppure al 10% dell'importo complessivo offerto.

Risposta

Si veda l'errata corrige 2.

25) Domanda

Nella disciplinare di gara vengono richiesti diversi mezzi di comprova del possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria, tra cui la copia delle fatture, da fornire accompagnate da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del DPR 445/2000. Ci chiedevamo qualora fosse possibile fornire le credenziali di accesso per la consultazione online al posto della copia di tutte le fatture? Se il periodo a cui si fa riferimento sono gli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, si tratta di un numero importante di pagine di libro giornale e di un numero di fatture ancora più elevato.

Risposta

Si rinvia anzitutto a quanto chiarito nella risposta alla domanda 8 in merito all'alternatività dei mezzi di comprova del requisito di capacità economica e finanziaria di cui al par. 7.2, lett. b) del Disciplinare di gara. Ciò posto, in sede di comprova potranno essere proposte alla stazione appaltante le modalità di produzione della documentazione richiesta.

26) Domanda

In aggiunta alla precedente domanda, avremmo necessità di comprendere se le richieste sono alternative, come si evince dal dettato della norma di riferimento o se sia necessario soddisfare tutte le richieste di cui al punto 7.2 per la comprova del possesso del requisito di capacità economica e finanziaria.

Risposta

Si veda la risposta alla precedente domanda.

27) Domanda

In merito a quanto richiesto dal punto 5 del fac-simile “Allegato 2 - Domanda di partecipazione” si richiede di specificare, nel caso la partecipazione venga effettuata da un singolo operatore economico del tipo “società a socio unico” ed il suddetto “socio unico” sia una “persona giuridica”, se tra i soggetti di cui all’art. 80 comma 3 rientrino solo i soggetti relativi all’operatore economico partecipante alla gara oppure anche quelli relativi al suo Socio Unico persona giuridica.

Risposta

Ai fini della compilazione del punto 5 del fac-simile di domanda di partecipazione (All. 2 al Disciplinare), trova applicazione quanto previsto al par. 14.2 del Disciplinare di gara, laddove dispone: *“Rispetto al socio unico [...] assumono rilevanza sia la persona fisica che quella giuridica e nei loro confronti il concorrente (l’eventuale ausiliaria o l’eventuale subappaltatore) dovrà/dovranno rendere le dichiarazioni relative all’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Nel caso di persone giuridiche, le cariche rilevanti sono quelle degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza (es.: Amministratore Delegato, Consigliere Delegato, Consigliere con poteri di rappresentanza etc) [...]”*.

Dott.ssa Roberta D’Agostino
(Responsabile Divisione Sourcing Sanità, Beni e Servizi)